

INFORMATIVA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2020

NUOVA I. M. U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'articolo 1 commi 738 della L. 160/2019 ha abrogato L'Imposta Unica Comunale IUC salvo le norme relative alla Tassa Rifiuti. Pertanto la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) non viene più applicata e viene disciplinata la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) (riferimento art. 1 commi dal 739 al 783).

Di seguito si riassumono le norme per l'applicazione dell'Imu evidenziando le novità rispetto all'anno precedente:

In merito, si confermano altresì le seguenti esenzioni/agevolazioni:

Determinazione della base imponibile:

A) Fabbricati

Si prende a riferimento la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori in base alla seguente tabella:

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (escluso A/10 – uffici) – C/2 – C/6 – C/7	160
B – C/3 – C/4 – C/5	140
A/10 – D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero (ristrutturazione) a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile.

B) Aree fabbricabili

Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Il Comune di San Daniele del Friuli con Deliberazione di Consiglio n. 23 del 14/03/2018, ha stabilito che, ai fini dell'accertamento I.M.U. delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini I.C.I. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/05/2005.

C) Terreni agricoli

Nel Comune di San Daniele del Friuli i terreni agricoli sono esenti dall'I.M.U. L'esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9/1993.

Aliquote applicabili

Per il Comune di San Daniele del Friuli per il 2020 sono confermate le seguenti aliquote, già applicate per l'anno 2019 (delibera Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2020):

- aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **0,40%**;
- aliquota 0,00 % per fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d beni merce)
- aliquota 0,1 % per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota ordinaria **0,86%** valida per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili non comprese in quelle precedenti;

Detrazioni d'imposta

Si conferma che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Abitazione principale

Ai sensi dell'art. 741 punto b si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. punto c della L. 160/2019 si considerano direttamente adibite ad abitazione le seguenti fattispecie:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

N.B cittadini italiani iscritti all'AIRE: la nuova normativa non prevede più l'equiparazione ad abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Questi pertanto dall'anno 2020 sono tenuti al pagamento dell'Imu come proprietari di abitazioni diverse dalle prime case.

PERTINENZE

L'art. 741 punto b definisce che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per quanto riguarda l'area fabbricabile questa può considerarsi pertinenziale solo quando è accatastata unitariamente al fabbricato e costituisce pertinenza ai fini urbanistici

AGEVOLAZIONI

la base imponibile IMU è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è **ridotta del 25%** per cento. Il contratto deve essere stipulato nel rispetto degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (Accordo territoriale comuni Provincia di Udine, sottoscritto in data 07/09/2017). Vigè l'obbligo dichiarativo IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Versamenti

Il codice catastale del Comune di San Daniele del Friuli è **H816**.

I Codici Tributo dell'IMU sono i seguenti:

- **3912** Imu abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune – solo categorie A1/1-A/8-A/9)
- **3916** Imu aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** imu altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3925** imu – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- **3930** imu – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore o uguale a 12,00 (dodici) euro.

ACCONTO 2020 ENTRO 31/08/2020

I soggetti passivi IMU sono tenuti al versamento dell'acconto entro il 31/08/2020 per un valore pari al 50% di quello calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

SALDO 2020 ENTRO 17/12/2020

Si versa il restante 50% del dovuto annuo con eventuale conguaglio sulla rata versata.

Calcolo I.M.U.

Sul sito internet del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it> cliccando su Anutel/Calcolo Iuc e Calcolo IUC 2020 è a disposizione un software esterno per il calcolo dell'I.M.U. e la predisposizione e la stampa del modello F24 per il versamento di quanto dovuto.

Il Comune non risponde per eventuali errori di elaborazione o di inserimento dati fatto dagli utenti.

T. A. S. I.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Il tributo non trova più applicazione dal 01/01/2020

T. A. R. I.

TASSA SUI RIFIUTI

La disciplina della tassa rifiuti rimane pressoché invariata rispetto agli anni precedenti tuttavia sono state inserite alcune novità:

L'art. 57-bis D.L. 124/2019 introduce un bonus per gli utenti domestici che si trovano in condizioni economiche disagiate (le modalità attuative del provvedimento dovranno essere definite dall'ARERA secondo criteri individuati con DPCM) pertanto al momento la norma non è applicabile

L'art. 58-bis D.L. 124/2019 modifica la categoria tariffaria degli studi professionali che per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti passa dalla categoria 11 alla categoria 12;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26/09/2020 sono state approvate le tariffe e le scadenze:

Il costo totale del servizio ammonta ad € 918.710,39 importo che deve essere interamente coperto dal gettito della tassa.

Le scadenze sono stabilite come segue: 1^ RATA 01/12/2020 – 2^ RATA 31/01/2021

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

Per le utenze domestiche si prende in considerazione il numero dei componenti del nucleo familiare e i metri quadrati delle abitazioni e relative pertinenze.

NUMERO COMPONENTI	PARTE FISSA TARIFFA €/mq.	PARTE VARIABILE TARIFFA €
1	0,167	48,04
2	0,196	112,09
3	0,219	144,12
4	0,237	176,15
5	0,256	232,20
6 o più	0,271	272,23

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:

Per le utenze non domestiche si considerano tutte le superfici dei colai in cui viene esercitata l'attività

	CATEGORIA ATTIVITA'	TARIFFE €/MQ		
		COMP. FISSA	COMP. VARIABILE	TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,185	0,751	0,936
2	Cinematografi e teatri	0,139	0,572	0,711
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,236	0,961	1,197
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,351	1,430	1,781
5	Stabilimenti balneari	0,176	0,709	0,885
6	Esposizioni, autosaloni	0,157	0,644	0,801
7	Alberghi con ristorante	0,554	2,253	2,807
8	Alberghi senza ristorante	0,439	1,775	2,214
9	Case di cura e riposo, caserme	0,462	1,876	2,338
10	Ospedale	0,494	2,015	2,509
11	Uffici, agenzie	0,494	2,009	2,503
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,254	1,029	1,283
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,457	1,864	2,321
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,513	2,078	2,591
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,277	1,125	1,402
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,504	2,036	2,540
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,504	2,047	2,551
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,379	1,546	1,925
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,504	2,047	2,551
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,176	0,717	0,893
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,254	1,029	1,283
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,574	6,965	9,539
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,241	6,066	8,307
24	Bar, caffè, pasticceria	1,830	4,947	6,777

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,933	3,786	4,719
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,712	2,882	3,594
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,313	8,961	12,274
28	Ipermercati di generi misti	0,721	2,932	3,653
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,617	6,565	8,182
30	Discoteche, night-club	0,481	1,958	2,439

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 26/09/2020 sono state approvate le agevolazioni da applicare alle tariffe Tari a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19:

	CATEGORIA ATTIVITA'	% RIDUZIONE QUOTA VARIABILE	NOTE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100%	
2	Cinematografi e teatri	100%	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	100%	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	100%	
6	Esposizioni, autosaloni	100%	
7	Alberghi con ristorante	100%	
8	Alberghi senza ristorante	100%	
9	Case di cura e riposo, caserme	0%	
10	Ospedale	0%	
11	Uffici, agenzie	100%	Solo per superficie imponibile <500
12	Banche ed istituti di credito 3 studi professionali	100%	Escluse attività codice ateco 64.19.10
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	100%	
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	50%	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	100%	Solo per superficie imponibile <500
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	100%	

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	100%	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100%	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20%	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	100%	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100%	
24	Bar, caffè, pasticceria	100%	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	100%	Solo per superficie imponibile <500
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	100%	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	100%	
30	Discoteche, night-club	100%	

Come gli anni scorsi il Comune provvederà ad inviare a tutte le utenze (domestiche e ditte) le bollette per il pagamento della tassa dovuta in base alle tariffe. Si ricorda che le tariffe Tari comprendono una quota fissa e quota variabile e un addizionale (TEFA) 0,4 % il cui gettito è introitato dalla Regione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI COMUNALI

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del **Ravvedimento Operoso**.

L'art. 10 bis del D.L 124/2019 ha esteso la possibilità sanare versamenti di tributi comunali non effettuati o parzialmente effettuati negli ultimi 5 anni con l'istituto del ravvedimento operoso che prevede sanzioni ridotte per il contribuente.

Questo istituto è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Si riassumono le sanzioni previste per regolarizzazione con ravvedimento in vigore dal 01/01/2020:

0,1 %	Dell'imposta omessa per ogni singolo giorno di ritardo, fino al 14°
1,5 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno
1,67 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno
3,75 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno in cui è commessa la violazione
4,29 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il 30 giugno del 2° anno successivo all'anno in cui è commessa la violazione
5,00 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo <u>dopo</u> il 30 giugno del 2° anno successivo all'anno in cui è commessa la violazione

Tassi di interessi per il calcolo del ravvedimento:

Tasso interesse	Periodo
0,5 %	Anno 2015
0,2 %	Anno 2016
0,1%	Anno 2017
0,3 %	Anno 2018
0,8 %	Anno 2019
0,05 %	Anno 2020

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Per **INFORMAZIONI** è possibile contattare i seguenti uffici:

***UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI***

Istruttori: Daniele Costantini
Via Garibaldi n.23 (piano terra)

Orari di sportello:
**martedì e giovedì 10.30-13.00;
e giovedì 16.00-17.00**

Tel. 0432/946541-946543

Pec: comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it
e-mail serviziotributi@san-daniele.it

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“COLLINARE”
SERVIZI TRIBUTARI**

Sede legale Piazza Unità d'Italia, 3 33034 – FAGAGNA
Sede operativa: Piazza Castello 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano – tel 0432889507

Pec: uti.collinare@certgov.fvg.it

Solo contatto telefonico no sportello

Responsabile Servizi Tributarî dell'Unione Collinare: dott.ssa Patrizia MICHELIZZA
Telefono: 0432 / 889507 interno 2644
Fax: 0432 / 889818
e-mail tributi.sandaniele@collinare.utifvg.it